

## **PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE**

### Norme per l'ampliamento del Parco regionale della Maremma.

Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino , San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi)

### PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l) dello Statuto Regionale;

Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 49;

Vista la legge regionale 16 marzo 1994, n. 24;

Vista la legge regionale 14 luglio 1972, n. 19.

Considerato quanto segue:

1. Che è opportuno ampliare la perimetrazione del Parco Regionale della Maremma, istituito con la legge regionale n. 24/94, estendendola alle aree contigue di valenza paesaggistica e naturalistica, secondo i nuovi confini indicati nel testo della presente legge ed evidenziati nell'allegata cartografia;
2. Che detto ampliamento è motivato in primo luogo dall'esigenza di maggiore tutela e di unicità gestionale delle aree protette già presenti all'interno dei nuovi confini (SIC, SIR, oasi naturalistiche e riserve), da attuarsi mediante il collegamento e l'inserimento di esse nel Parco Regionale;
3. Che l'estendimento del Parco risponde anche all'esigenza di tutelare ulteriori aree di valenza paesaggistica, anche se in parte urbanizzate, allo scopo di contenerne il processo di antropizzazione e di eccessivo utilizzo edificatorio, sulla base di criteri di tutela differenziati rispetto alle aree naturalistiche;
4. Che è necessario attribuire all'Ente Parco della Maremma la responsabilità dell'espressione dell'autorizzazione paesaggistica sull'intero territorio del Parco, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004;

si approva la presente legge:

Art. 1  
Ampliamento del Parco regionale della Maremma.  
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 24/1994

1. Il territorio del Parco regionale della Maremma di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino , San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi), è ampliato mediante la sua estensione alle aree limitrofe di cui alla presente legge.

2. All'articolo 1 della legge regionale 24/1994 è aggiunto il seguente comma 1 bis:  
“ 1 bis. La perimetrazione del territorio costituente il Parco regionale della Maremma è ampliata come da cartografia allegata. La nuova area comprende l'intero territorio del Comune di Monte Argentario, nel quale il confine proposto comprende tutta l'area compresa entro la linea di costa, includendo per intero i SIC “Monte Argentario” e “Isolotti Grossetani dell'Arcipelago Toscano”. Comprende in parte il territorio dei seguenti Comuni: Grosseto, Castiglione della Pescaia, Scarlino, Follonica, Orbetello, Capalbio.”.

3. All'articolo 1 della legge regionale 24/1994 è aggiunto il seguente comma 1 ter:  
“1 ter. I confini del parco ricadenti nel territorio dei Comuni parzialmente compresi nel perimetro del parco, sono i seguenti:  
a) L'area ricadente nel comune di Grosseto inserita nella proposta di ampliamento del parco confina a sud con gli attuali limiti del parco, ad est con il fosso Razzo, a nord est con il fosso Tanarozzo fino alla derivazione dal canale San Rocco, ancora a nord est lungo il fosso Tanaro fino all'Emissario San Leopoldo, e da qui lungo il medesimo fosso Tanaro fino all'Arginone, attuale confine della riserva naturale della Diaccia Botrona. Da questo punto la perimetrazione coincide con quella della riserva naturale della Diaccia Botrona per la parte ricadente nel comune di Grosseto, fino alla costa. I confini a sud ovest coincidono con la linea di costa;  
b) La perimetrazione all'interno del comune di Castiglione della Pescaia prevede due aree disgiunte: a sud di Castiglione il parco ricalca gli attuali confini della riserva naturale della Diaccia Botrona; a nord dell'abitato la perimetrazione riprende dal fosso delle Cannucce, seguendo la ss 322 delle Collacchie fino al confine col comune di Scarlino (fosso dell'Alma Vecchio), quindi lungo il confine medesimo fino alla costa, per tornare al fosso delle Cannucce lungo la costa stessa;  
c) Nel comune di Scarlino l'area continua a confinare con la ss 322 dal fosso dell'Alma Vecchio fino ai confini del SIR “Monte Alma” presso Portigliani, quindi lungo la delimitazione del SIR medesimo, fino ad arrivare alla linea di costa. A nord dell'abitato del Puntone, la perimetrazione proposta ricalca i confini della SIR “Padule di Scarlino” e della riserva naturale statale “Tomboli di Follonica”;  
d) Nel comune di Follonica, la perimetrazione coincide con la riserva naturale statale “Tomboli di Follonica”;

e) Nel Comune di Orbetello, i nuovi confini comprendono l'area attualmente non inclusa entro i limiti del Parco, nei pressi dell'abitato di Talamone. Più precisamente, ad ovest con la linea di costa, a nord ovest e a nord con gli attuali confini del parco, ad est con la linea ferroviaria, fino al fiume Osa. Da qui, il perimetro segue quello del SIR "Campo Regio", per poi ritornare alla linea ferroviaria e proseguire oltre il fiume Albegna e l'abitato di Albinia, fino alla località "Le Quattro Strade". Da qui, il confine segue la ss 1 Aurelia fino al confine con il comune di Capalbio, quindi fino alla linea di costa e, a ritroso, fino al limite del comune di Monte Argentario, comprendendo per intero la riserva naturale statale "Duna di Feniglia", il SIR "Laguna di Orbetello" (comprensiva della zona Ramsar), la linea di costa del tombolo di Giannella e l'oasi del WWF di Orbetello, fino a tornare, sempre lungo la costa, al paese di Talamone;

f) Nel Comune di Capalbio, dal confine con il comune di Orbetello, lungo la ss 1 Aurelia fino all'incrocio con la sp 93 Pedemontana. Lungo questa strada fino ai confini con i SIR "Lago Acquato e Lago San Floriano" e "Boschi delle Colline di Capalbio", comprendendo per intero le due aree protette; dall'intersezione dei confini del SIR "Boschi delle Colline di Capalbio" con la sp 75 di Pescia Fiorentina, lungo la strada stessa fino alla località Dogana, quindi lungo la strada vicinale del Ponte dell'Abbadia fino al confine con la Regione Lazio. Seguendo il confine medesimo, si raggiunge la linea di costa, e lungo questa si ritorna al confine tra i comuni di Capalbio e Orbetello, comprendendo per intero l'Oasi WWF "Lago di Burano."

4. L'Ente-Parco regionale della Maremma, oltre alle finalità ad esso attribuite dalla normativa vigente, ha anche il compito di salvaguardare il territorio ed il paesaggio dall'eccessivo utilizzo edificatorio, anche nelle zone già urbanizzate.

## Art. 2

### Adeguamento degli organi dell'Ente-Parco della Maremma Modifiche all'articolo 6 della l.r. 24/1994

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Comunità del Parco della Maremma, di cui all'articolo 7 della l.r. 24/1994, é integrata dai sindaci dei Comuni di cui all'articolo 1.
2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente Parco procede all'adeguamento dello Statuto, al fine di assicurare adeguata rappresentatività ai Comuni di cui all'articolo 1, secondo la procedura prevista dall'articolo 2 della l.r. 24/1994.
3. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 24/1994 è sostituito dal seguente:

“ 1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da un numero di membri, determinato dallo Statuto del Parco, non inferiore a sei e non superiore a quattordici componenti.”.

4. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 24/1994, è aggiunta la seguente lettera:  
“ b bis) un membro di comprovata qualificazione in materia di pianificazione urbanistica e paesaggistica, scelto da un elenco di almeno cinque nomi segnalati dagli Ordini professionali degli ingegneri e degli architetti della Provincia in cui il Parco è ubicato, o dalle Università degli studi con sede in Toscana.”.

5. Entro sessanta giorni dall'adeguamento dello Statuto dell'Ente Parco, il Consiglio regionale procede all'integrazione dei componenti del Consiglio direttivo, secondo le disposizioni di cui al presente articolo; i componenti di nuova nomina restano in carica fino alla scadenza degli altri membri già nominati.

### Art. 3

#### Aggiornamento del Piano per il parco

1. Il Consiglio direttivo dell'Ente, entro sessanta giorni dall'avvenuta integrazione dei componenti, prevista dall'articolo 2, comma 5, avvia le procedure per la modifica ed integrazione del vigente Piano per il Parco, al fine di estenderlo alla nuova perimetrazione, secondo i criteri previsti dall'articolo 13 della l.r. 24/1994.

2. Il nuovo Piano per il parco prevede una differenziazione dei livelli di tutela della nuova area, mediante suddivisione nelle seguenti zone:

- a) zone di riserva naturale;
- b) zone agro-silvo-pastorale;
- c) zone agricola;
- d) zone urbanizzate.

3. Il nuovo Piano é sottoposto al Consiglio regionale, per l'emissione del parere vincolante di cui all'articolo 14 della l.r. 24/1994, entro tre anni dall'avvio del relativo procedimento.

### Art. 4

#### Misure di salvaguardia

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione del nuovo Piano per il parco, nell'area oggetto dell'ampliamento territoriale di cui all'articolo 1 non è consentita l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti, concernenti l'espansione delle zone residenziali e produttive.

2. Dalla data di adozione del nuovo Piano per il parco da parte del Consiglio direttivo dell'Ente e fino alla sua entrata in vigore, non è consentita l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici che siano in contrasto con il Piano adottato.

3. L'entrata in vigore del nuovo Piano determina, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della l.r. 24/1994, l'automatico ed immediato adeguamento degli strumenti urbanistici, generali ed attuativi, in corrispondenza delle prescrizioni e dei vincoli da esso previsti.

4. L'autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 146 del Decreto Legislativo n. 42/2004, è espressa dall'Ente Parco, previo parere vincolante della competente Soprintendenza ai beni paesaggistici. Detta competenza decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le aree comprese nel Piano per il parco vigente; per le nuove aree di cui alla presente legge, la competenza decorre dall'entrata in vigore del Piano per il parco aggiornato, di cui all'articolo 3.

#### Art. 5

##### Adeguamento della pianta organica del personale

1. Il Consiglio direttivo, entro novanta giorni dall'integrazione dei componenti prevista dall'articolo 2, presenta alla Giunta regionale la proposta di ridefinizione degli uffici e della pianta organica dell'Ente-Parco, per adeguarli alla nuova dimensione territoriale; entro sessanta giorni dal ricevimento, la Giunta sottopone la proposta all'approvazione del Consiglio regionale, con eventuali modifiche o integrazioni.

2. Alla copertura dei posti che risultano vacanti si provvede prioritariamente mediante le procedure di mobilità del personale della Regione e degli Enti locali, ai sensi delle leggi vigenti, e mediante comando di personale in organico presso i Comuni della Comunità del Parco.

#### Art. 6

##### Adeguamento del Regolamento

1. Il Consiglio direttivo, entro centottanta giorni dall'integrazione dei componenti di cui all'articolo 2, procede all'adeguamento del regolamento del parco, secondo le procedure di cui all'articolo 15 della l.r. 24/1994.

2. Il testo del nuovo regolamento disciplina le eventuali deroghe ai regimi di tutela ed ai divieti previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro

sulle aree protette); in particolare, il regolamento può consentire un limitato esercizio della caccia nell'area di ampliamento del parco, in relazione alle specificità naturalistiche delle singole aree.

3. Il regolamento disciplina inoltre le modalità di gestione delle aree protette e riserve naturali già istituite ed operanti nell'area di ampliamento del parco, gestite da Enti pubblici od in convenzione con soggetti terzi od associazioni ambientaliste.

4. La gestione dei SIC (siti di interesse comunitario) presenti nel territorio del parco è affidata all'Ente Parco, compresa la redazione dei piani di gestione, secondo le modalità definite nel nuovo regolamento.

#### Art. 7

##### Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, per gli anni successivi a quello dell'entrata in vigore, si provvede con la legge di bilancio.

#### Art. 8

##### Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto espressamente nella presente legge, sono applicabili le disposizioni contenute nella l.r. 24/1994 e nella legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale).